

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE "PRO EMIGRANTI ABRUZZESI"

Art. 1) E' costituita l'associazione "PRO EMIGRANTI ABRUZZESI"

Art. 2) L'Associazione ha sede in Vasto, Via Tobruk, 24

Art. 3) L'Associazione ha scopo di promuovere qualsiasi iniziativa intesa a rinsaldare i legami degli emigranti abruzzesi con il loro paese di origine ed esaltare e far conoscere l'opera ed il lavoro svolto dagli emigranti all'estero.

Per il perseguimento dei detti scopi, l'Associazione potrà curare l'organizzazione di manifestazioni, incontri, viaggi all'estero, pubblicazioni e svolgere ogni altra attività promozionale ritenuta idonea. In particolare l'Associazione curerà la realizzazione di un monumento all'emigrante da far erigere a Vasto.

Art. 4) Il numero dei soci è illimitato. Chiunque intende far parte dell' Associazione dovrà presentare domanda scritta al Comitato Direttivo, accompagnata da una tassa di iscrizione il cui importo è stabilito anno per anno dal Comitato Direttivo in carica. Il Comitato Direttivo deciderà insindacabilmente sull'accettazione o meno della domanda di ammissione, dandone notizia all'interessato.

Art. 5) La qualità di associato si perde per recesso, per morte o per esclusione. Il recesso deve essere consentito dal Comitato Direttivo su richiesta del socio o nei casi previsti dalla legge. L'esclusione può avvenire quando il socio non ottempera alle disposizioni di legge o del presente statuto, non si attiene alle deliberazioni dell'Associazione o comunque si renda immeritevole di appartenervi. I provvedimenti di merito saranno assunti dal Comitato Direttivo che determina la data di scioglimento del rapporto sociale.

Art. 6) Il patrimonio dell' Associazione è costituito:

- a) dalle quote degli associati;
- b) dalle somme versate a titolo di tassa di ammissione;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti;
- d) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

L'amministrazione del patrimonio sociale è demanata al Comitato Direttivo.

Art. 7) L'Associazione ha durata sino al 31 Dicembre 2000 e sarà tacitamente prorogata di anno in anno se almeno un terzo degli associati non delibererà il suo scioglimento entro un mese dalla scadenza.

Art. 8) L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 Dicembre 1985.

Art. 9) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci e il Comitato Direttivo.

Art. 10) L'assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria. All'Assemblea possono partecipare i Soci in regola con i versamenti delle quote. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'Associazione e le sue deliberazioni legalmente prese vincolano tutti i Soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11) L'Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Art. 12) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta l'anno. L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo reputi necessario o su richiesta motivata di almeno quattro Soci. Nel caso la richiesta sia fatta da Soci, il Comitato dovrà provvedere alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

Art. 13) La convocazione dell'Assemblea dei soci ha luogo mediante affissione all'albo dell'Associazione nei locali sociali almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'avviso conterrà l'indicazione del luogo dell'assemblea, l'ordine del giorno, le modalità per la seconda convocazione nel caso andasse deserta la prima.

Art. 14) Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Può farsi rappresentare da un altro socio purchè non consigliere, con delega scritta. Ogni socio potrà rappresentare un solo socio. Il socio non ha voto e deve allontanarsi dall'assemblea quando si deliberano affari concernenti i suoi interessi personali.

Art. 15) Per la validità dell'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione occorre la presenza o la rappresentanza di almeno due terzi dei soci e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole dei due terzi più uno. Per la validità delle deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, cambiamento dell'oggetto sociale, fusione, scioglimento anticipato, occorre la presenza o rappresentanza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole di due terzi. In sede di seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può deliberare a maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli intervenuti, ma per le delibere di cui al comma precedente occorre il voto favorevole di due terzi degli intervenuti o rappresentanti aventi diritto al voto.

Art. 16) L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in assenza di questi dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. Il Presidente nomina il segretario dell'assemblea e due scrutatori, se necessario. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale o scrutinio segreto, a richiesta di un quinto dei soci presenti o rappresentanti. L'elezione delle cariche sociali ha luogo con votazioni segrete. Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente dal Segretario e dagli scrutatori nominati.

Art. 17) L'amministrazione dell'Associazione è affidata a un Comitato Direttivo, composto da cinque a sette membri. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Non possono far parte del Comitato Direttivo più elementi dello stesso nucleo familiare, ad eccezione di un familiare per ogni membro di diritto.

Art. 18) Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri ed a maggioranza di voti un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Qualora durante la carica dovesse mancare per qualsiasi ragione un consigliere questo sarà sostituito dal socio che alle elezioni precedenti riportò il maggior numero di voti tra i non eletti.

Art. 19) Il Comitato è convocato ogni qual volta il Presidente o due o più Consiglieri lo ritengano opportuno.

Art. 20) Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Fra l'altro spetta al Comitato:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea;

- d) deliberare sull'ammissione, recesso o esclusione dei soci;
- e) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale o che dalla legge o dal presente Statuto non siano demandate all'assemblea.

Art. 21) Il Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione stessa di fronte ai terzi, sia per questioni giudiziarie che extragiudiziarie. Egli ha la firma sociale.

Art. 22) Il Comitato Direttivo compila il regolamento interno che disciplinerà il funzionamento tecnico amministrativo dell'associazione.

Art. 23) Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del C.C. regolanti le associazioni in genere.

F.to: Silvio Petraro – Angelo Cianci – Espedito Ferrara – Francescopaolo Cieri – Giovanna Monteodorisio – Carlo Bolognese – Della Penna Antonio – Armando Cardone – Renato Terpolilli – Silvana Molino – Giancarlo D'Amore – Ada Daniela D'Amore – Renato Cannarsa – Luciana Di Guilmi – Patriarca Emidio - dr. Arnaldo Lo Iacono Notaio.